

# Euro e Pubblica Amministrazione

Scheda Pratica n° 11

## Comunicare in euro con la Pubblica Amministrazione

Nel corso del periodo transitorio cittadini ed imprese, in applicazione del principio del “nessun obbligo, nessun divieto” possono scegliere se comunicare in lire o in euro con la Pubblica Amministrazione.

Dal 1° Gennaio 1999 dunque gli importi indicati nei documenti e nelle attestazioni scambiati con le Amministrazioni possono essere indicati in euro. Allo stesso modo si possono effettuare in euro i versamenti non in contanti per imposte, contributi ed in generale, per i pagamenti a favore delle pubbliche Amministrazioni. Cittadini ed imprese possono richiedere alla pubblica amministrazione di ricevere in euro stipendi, pensioni, rimborsi e pagamenti di altro tipo a patto che tali pagamenti non vengano eseguiti in contanti. La Pubblica Amministrazione a sua volta è obbligata ad adottare la stessa moneta usata dai cittadini nelle comunicazioni, richieste di pagamento e rimborsi. Unico vincolo sostanziale è quello dell'irreversibilità della scelta fatta in favore dell'euro: una volta scelto l'euro come valuta di riferimento non si può più tornare alla lira. Sino al 1° Gennaio 2002 inoltre le transazioni in contanti con la Pubblica Amministrazione potranno essere realizzate soltanto in lire.

## I contratti d'appalto

Dal 1° Gennaio 1999 l'euro può essere utilizzato nei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per gli appalti di lavori, forniture e servizi. Nel corso del periodo transitorio (sino al 31 Dicembre 2001) i bandi di gara e gli altri atti relativi ai provvedimenti di aggiudicazione degli appalti devono indicare tutti gli importi, presunti o reali, sia in lire che in euro.

Il contraente privato può intrattenere i suoi rapporti con le amministrazioni pubbliche sia utilizzando la lira che l'euro; gli importi indicati nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione, nelle offerte e nelle eventuali giustificazioni saranno dunque espressi in lire o in euro in base alla sua libera scelta.

Il concorrente cui viene assegnato l'appalto ha la possibilità di usare l'euro come moneta di riferimento nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice anche nel caso in cui avesse inizialmente presentato la sua offerta in lire; al contrario la scelta effettuata dal contraente in favore dell'euro è irreversibile e vincolante. Una volta passato all'euro il contraente è chiamato a regolare nella stessa valuta tutti i passaggi successivi nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice fino al pagamento. Nel corso del periodo transitorio i pagamenti relativi ai contratti di appalto potranno avvenire sia in lire che in euro. Anche in questo caso il contraente che abbia sino a quel momento utilizzato la lira nei rapporti con la pubblica amministrazione potrà richiedere il pagamento in euro. Dal 1° Gennaio 2002 invece il pagamento potrà avvenire esclusivamente in euro. I contratti conclusi in lire verranno automaticamente ridenominati in euro in base al tasso ufficiale di conversione tra euro e lira, senza alcuna variazione o modifica delle condizioni originariamente previste.

## Dichiarazioni fiscali

A partire dai periodi di imposta 1999 cittadini ed imprese possono facoltativamente effettuare in lire oppure in euro le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG) e sul valore aggiunto (IVA), quelle riferite all'IRAP, nonché le dichiarazioni dei sostituti di imposta.

Nella redazione delle dichiarazioni in euro occorre osservare le seguenti indicazioni:

- tutti gli importi devono essere espressi in euro;
- gli importi vanno espressi in unità di euro tralasciando i centesimi e senza tener conto degli zeri prestampati nei moduli, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

Le imprese che nel periodo transitorio redigono e pubblicano in euro il bilancio o il rendiconto sono tenute a presentare in euro le dichiarazioni fiscali relative all'esercizio finanziario cui si riferisce quel bilancio o rendiconto. Tutti i contribuenti, inoltre, una volta redatta in euro la dichiarazione relativa ad una data imposta (IRPEF, IRPEG, ecc.) sono tenuti a redigere nella stessa valuta le dichiarazioni successive. In base al principio dell'irreversibilità della scelta la presentazione in euro della dichiarazione periodica IVA vincola le dichiarazioni periodiche successive e la dichiarazione annuale all'uso della stessa valuta.

Le dichiarazioni relative all'INVIM continueranno ad essere effettuate soltanto in lire sino alla definitiva scomparsa di questo tributo che avverrà nel 2003.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo dal 1° Gennaio 1999 il controvalore in euro è indicato per i valori di importo non inferiore alle 1.000 lire. Per valori di diverso importo viene utilizzata esclusivamente la lira. I valori bollati che riportano la sola indicazione in lire possono essere utilizzati sino al fine del periodo transitorio.

Nelle dichiarazioni fiscali relative ai tributi locali infine l'indicazione degli importi andrà realizzata solo in lire sino al 31 Dicembre 2001.

## Pagamenti

### ***I pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni***

Durante il periodo transitorio i contribuenti hanno la massima libertà di effettuare i versamenti relativi ad imposte e contributi sia in euro che in lire, a prescindere dalla valuta in cui sono state redatte le eventuali dichiarazioni. Naturalmente la scelta di effettuare i versamenti utilizzando l'euro, durante il periodo transitorio, potrà avvenire solo se il soggetto interessato utilizzerà mezzi di pagamento diversi dal contante.

Coloro che intendono usare l'euro come valuta di riferimento dovranno compilare i modelli predisposti dall'amministrazione finanziaria che prevedono l'indicazione dei dati esclusivamente in euro e sono nettamente distinguibili da quelli utilizzati per i pagamenti in lire.

È compito del soggetto che riceve dal contribuente il pagamento in euro (banche, poste, concessionari della riscossione) rilasciare una quietanza con l'indicazione dell'importo versato in euro.

Nel pagamento di diritti doganali gli operatori devono indicare in lire l'importo dei singoli diritti dovuti. L'importo totale può essere espresso anche in euro qualora si intenda effettuare in tale valuta il pagamento.

Nella riscossione coattiva di entrate tributarie gli importi sono indicati in lire mentre l'importo totale viene espresso sia in lire che in euro, affinché il contribuente possa avvalersi della facoltà di pagare in euro.

Il pagamento non in contanti in euro è consentito anche in altri pagamenti, come ad esempio le tasse di stazionamento, le tasse portuali, i versamenti per il foglio annunci legali.

### ***Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni***

Nel corso del periodo transitorio cittadini ed imprese possono scegliere di utilizzare la lira o l'euro come valuta di riferimento nelle richieste di rimborso o di pagamento indirizzate alle pubbliche amministrazioni.

Se tali documenti sono stati compilati in euro, gli uffici pubblici sono tenuti ad utilizzare la medesima valuta per comunicare con il creditore e ad effettuare i pagamenti. L'utilizzo dell'euro quale moneta di riferimento, inoltre, vincola la pubblica amministrazione all'uso dell'euro anche nei pagamenti successivi.

A partire dal 1° Gennaio 1999 i cedolini indicanti gli importi da erogare per stipendi e pensioni contengono l'indicazione del relativo importo in euro. Il beneficiario del pagamento può decidere che l'accredito dell'importo che gli spetta avvenga in lire oppure in euro.

La richiesta di pagamento in euro per le pensioni di nuova erogazione va fatta al momento della presentazione della domanda mentre per tutte le altre la richiesta va effettuata presso le sedi dell'INPS.

Per le altre prestazioni erogate dall'INPS, come ad esempio le indennità di malattia, mobilità, cassa integrazione, l'indicazione dell'importo è espresso sia in lire che in euro mentre il pagamento può avvenire in euro su richiesta del beneficiario.

## Sanzioni

Dal 1° Gennaio 1999 i destinatari di sanzioni pecuniarie amministrative e penali possono effettuare i relativi pagamenti in lire oppure in euro; a tal fine non è necessario che le Amministrazioni abbiano indicato l'importo delle sanzioni sia in lire che in euro, è sufficiente l'indicazione della sanzione in lire, con lo specifico avvertimento che il destinatario può scegliere di effettuare il versamento in euro.

Dal 1° Gennaio 2002 tutte le sanzioni saranno convertite in euro. Nelle operazioni di conversione di questi importi è previsto il troncamento delle eventuali cifre decimali contenute nel risultato di conversione.